☐ Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 116
in data 09/10/2018
Prot. N. 14901

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETA' POWER ONE ITALY S.P.A. E NOMINA DIFENSORE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE,** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA	- Sindaco	*	
2. BERTON DAVIDE	- Vice Sindaco	*	
3. BATTAGLIN HELGA	- Assessore		*
4. ZONTA MARCO	- Assessore	*	
5. LANDO DORIS	- Assessore		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale Supplente GRAZIANI Dott. Renato.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETA' POWER ONE ITALY S.P.A. E NOMINA DIFENSORE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE, con deliberazione di G.C. n. 46 in data 10.05.2010, è stato formulato dalla Giunta Comunale un atto di indirizzo in ordine all'elaborazione di uno studio di fattibilità atto ad evidenziare gli elementi utili per valutare ed affrontare il piano di evoluzione del sistema di illuminazione pubblica, per lo sviluppo di politiche volte al risparmio energetico e al contenimento dei costi di manutenzione, attraverso l'adozione di sistemi di tele gestione e telecontrollo e, contestualmente, potenziare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali, inserendo nella rete di illuminazione pubblica una rete di trasporto multimediale integrata con la rete IP comunale;

- **CHE,** con Determinazione Rep. n. 30, Rep. Gen.le n. 245 del 24.05.2010 - Convenzione Rep. n. 977 in data 03.06.2010 - è stato affidato incarico professionale esterno di collaborazione e studio alla Ditta NETBRAIN S.r.l. unipersonale, con sede in Torino, C.so Re Umberto N°7- P.IVA 03135260010;

ACQUISITO al prot. n. 9892 in data 28.06.2010, lo studio tecnico di fattibilità per la ristrutturazione del sistema di illuminazione pubblica e analisi dei servizi innovativi ad esso correlati sul territorio comunale, elaborato dalla NETBRAIN S.r.l in ottemperanza alle direttive fornite dall'Ente;

VISTA la delibera di G.C. n. 60 in data 29/06/2010, con la quale l'Amministrazione ha fatto proprie le conclusioni raggiunte, a seguito dell'attività di indagine di mercato, dalla NETBRAIN S.r.l., ritenendo la soluzione Smart Town proposta da TELECOM Italia S.p.a., l'unica in grado di garantire elevate garanzie di affidabilità e funzionalità, ricollegabili a tecnologie coperte da brevetti europei certificati n. 0746183 e n. 0711498, ad importanti partnership pubbliche, nonché da numerose installazioni operative e funzionanti sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che per le ragioni di cui sopra, attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l'intervento è stato affidato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.57, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTA la determina Rep. n. 38 – Rep. Gen.le n. 299 in data 02.07.2010 di accettazione della proposta contrattuale Prot. n. 7951/2010 di TELECOM Italia S.p.a, valutata congrua e vantaggiosa per l'Ente, per la fornitura ed installazione del sistema di telecontrollo illuminazione pubblica e di videosorveglianza Smart Services, finanziando l'intervento mediante leasing finanziario così come proposto dalla stessa società *(contratto di **tele-leasing)*** per la durata di anni 10, per l'importo complessivo da finanziare di € 767.823,60 + IVA (valore impianto € 571.000,00+IVA oltre finanziari), mediante l'addebito di n. 60 rate con cadenza bimestrale, per un importo annuo pari a € 76.782,36+IVA, comprensivo del premio assicurativo per la polizza ALL RISK annuo di € 1.924,27. Riscatto a termine dei 10 anni fissato in € 100,00 oltre IVA;

ATTESO CHE, con **ricorso radicato avanti al T.A.R . per il Veneto - R.G. 1427/10** -, notificato in data 31.07.2010, la Ditta POWER ONE ITALY S.p.a.,, contro il Comune di Rossano Veneto e nei confronti di TELECOM Italia S.p.a. – UMPI Elettronica S.r.l, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti e i provvedimenti della procedura, ivi compresa la determinazione di affidamento della fornitura ed installazione del sistema di telecontrollo illuminazione pubblica e di videosorveglianza Smart Services e connesso

finanziando mediante leasing finanziario, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more;

PRESO ATTO che in data 31.07.2010 sono stati notificati al Prot. n. 12071 i **motivi aggiunti al ricorso R.G. 1427/10**, con reiterazione dell'istanza di misure cautelari provvisorie;

VISTO il decreto cautelare urgente n. 575/2010, pronunciato sul ricorso n. 1427/2010, depositato in data 30.07.2010 e pervenuto al prot. N. 12070 in data 31.07.2010, con il quale il T.A.R. per Veneto Sez. I accoglieva l'istanza di misure cautelari urgenti da parte della Ditta POWER ONE S.p.a., sospendendo gli atti del procedimento impugnati con l'atto introduttivo sino alla data dell'08.09.2010;

VISTO il decreto cautelare urgente n. 591/2010, depositato in data 02/08/2010 e notificato al Ns. Prot. n. 12124 in pari data, con il quale il T.A.R. per Veneto Sez. I, in accoglimento dell'istanza di misure cautelari urgenti da parte della Ditta POWER ONE S.p.a., sospendeva gli effetti degli atti da ultimo impugnati con i motivi aggiunti sopraccitati, sino alla data dell'08.09.2010;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 71 del 12.08.2010 il Comune di Rossano Veneto, in persona del Sindaco pro-tempore, si costituiva in giudizio avanti al T.A.R. per il Veneto nella controversia in oggetto, avverso il ricorso emarginato e motivi aggiunti, nominando quale legale patrocinatore l'Avvocato Primo Michielan, con Studio in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti, 20/1;

EVIDENZIATO che:

- il T.A.R. per il Veneto Sez. I, con ordinanza n. 620/2010 del 9.09.2010, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dalla Società Appellante Power One Italy S.p.a. nel Ricorso sopraccitato;
- Con ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato**,** la Società Power One Italy S.p.a., interponeva appello cautelare per la riforma dell'ordinanza TAR Veneto n. 620/2010, con richiesta di decreto cautelare presidenziale;
- Con decreto n. 4367 del 13-16.09.2010 il Consigliere Delegato della Sez. V del C.d.S. aveva a respingere l'istanza di misura cautelare provvisoria proposta ante causam, non ravvisando gli estremi di gravità ed urgenza;
- veniva fissata udienza per la discussione collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio in data 28.09.2010, successivamente rinviata al 23.11.2010;
- Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5315/2010, sul ricorso Reg. gen.le n. 7717/20110, proposto da Power one Italy S.p.a. per la riforma dell'ordinanza di sospensiva del TAR Veneto n. 620/2010, veniva dichiarata l'improcedibilità dell'appello cautelare.
- con sentenza del TAR Veneto Sez. I, n. 00971/2011, il ricorso Reg. gen.le 1427 del 2010 proposto da Power one Italy S.p.a. veniva respinto;

EVIDENZIATO che in data 19.05.2011, con rogito Segretario Generale rep. n. 1965, veniva affidato a TELECOM Italia S.p.a. l'appalto per la realizzazione e attivazione della piattaforma Smart town per il sistema di telecontrollo dell'illuminazione pubblica e videosorveglianza finalizzato al risparmio energetico e realizzazione della Città Digitale, nonché stipulato il finanziamento mediante leasing, giusta scrittura privata rep. n. 1057 del 20.05.2011;

ATTESO CHE l'appellante Power One Italy S.p.a. con Ricorso Reg. Gen.le n. 8679/2011, impugnava avanti al Consiglio di Stato, la sentenza TAR Veneto Sez. I, n. 00971/2011, proponendo istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi degli artt. 56 e 98, c. 1, cod. proc. Amm.;

VISTO il decreto n. 4830 Reg. Prov. Cau. Consiglio di Stato in data 04.11.2011, di accoglimento dell'istanza di misure cautelari provvisorie e di sospensione degli effetti della sentenza appellata fino alla camera di consiglio collegiale del 29.11.2011;

VISTA la delibera di G.C. n. 86 in data 07.11.2011, di costituzione e resistenza in giudizio avanti al Consiglio di Stato nella controversia in oggetto avverso il ricorso emarginato;

PRECISATO che all'udienza del 29.11.2011 la ricorrente Power One S.p.a. rinunciava all'istanza cautelare con conseguente venir meno dell'ordinanza presidenziale di sospensione dell'esecuzione della sentenza TAR Veneto appellata;

DATO ATTO che, con sentenza n. 3997 del 28.07.2014, il Consiglio di Stato sez. V**,** ha accolto il gravame in riforma della sentenza di prime cure, annullando gli atti amministrativi comunali impugnati con il ricorso introduttivo e compensando le spese dei due gradi di giudizio per la peculiarità della controversia;

ATTESO CHE, in data 27.10.2014 è stato notificato all'Ente il ricorso proposto da Power One Italy S.p.a. avanti al T.A.R. per il Veneto, tendente ad ottenere la rifusione di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimità accertata dal C.d.S. nella sentenza n. 3997/2014;

VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto, I^ Sez., n. 26/2018, che ha respinto il ricorso n. 1438/2014 R.G. proposto dalla Società Power One Italy S.p.a., con condanna alla rifusione delle spese di lite;

ATTESO CHE la Società Power One Italy S.p.a, in data 24.05.2018, notificava all'Ente il ricorso in appello per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 26/2018, pubblicata in data 09.01.2018, non notificata, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1438/2014, proposto dalla medesima per ottenere dal Comune di Rossano Veneto il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti di affidamento a Telecom Italia S.p.a. del servizio di Teleleasing, accertata con sentenza del C.d.S. n. 3997/2014;

RAVVISATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

DATO ATTO che è stato all'uopo interpellato, in ordine all'acquisizione di un dettagliato preventivo di parcella e alla disponibilità ad assumere l'incarico de quo, l'Avv. Fulvio Lorigiola di Padova, legale patrocinatore dell'Ente nel precedente grado di giudizio;

DATO ATTO che l'Avv. Fulvio Lorigiola del Foro di Padova, giusta nota prot. 13923 del 26.09.2018, si è reso disponibile ad assumere l'incarico della difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, verso un compenso di **€ 9.000,00, oltre 15% di spese generali (€ 1.350,00) e accessori di legge (C.p.a. 4% pari a € 414,00 e I.V.A. 22% pari a € 2.368,08) per un importo complessivo di € 13.132,08 al lordo delle ritenute di legge;**

DATO ATTO, altresì, della necessità di prevedere l'affidamento di incarico all'Avv. Fulvio Lorigiola, **eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Luigi Manzi, in Roma, Via F. Confalonieri n. 5**, stimando i **costi di domiciliazione in € 750,00, oltre accessori, per complessivi € 951,60;**

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco pro tempore, Dott.ssa Morena Martini, a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel ricorso al C.d.S. innanzi citato, nominando legale patrocinatore l'Avv. Fulvio Lorigiola del foro di Padova, con studio in Padova, Corso Garibaldi n. 5, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Luigi Manzi, in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

DATO ATTO altresì che l'Avv.to Fulvio Lorigiola, si è reso disponibile ad assumere l'incarico della difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, verso un compenso di **€ 13.132,08 comprensivo di accessori di legge oltre i costi di domiciliazione stimati in complessivi € 951,60,** giusta nota prot. 13923/2018;

DATO ATTO che il Comune di Rossano Veneto è privo del Servizio di Avvocatura Civica;

VISTI gli artt. 48 e 49 del DLGS n. 267/2000;

D E L I B E R A

1 – di autorizzare il Sindaco pro-tempore – Dott.ssa Morena Martini - a costituirsi e a resistere in giudizio avverso il ricorso in appello, proposto dall'Impresa Power One Italy, avanti al Consiglio di Stato, per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 26/2018, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1438/2014, con conseguente condanna del Comune di Rossano Veneto alla rifusione di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimità accertata dal C.d.S. nella sentenza n. 3997/2014;

2 – di nominare legale patrocinatore del Comune di Rossano Veneto, l'Avv. Fulvio Lorigiola con studio in Padova, Corso Garibaldi n. 5, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di formulare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, transigere, agire in ottemperanza, proporre impugnazioni e farsi sostituire, eleggendo domicilio eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Luigi Manzi, in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

3 - di demandare al Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa l'assunzione del relativo impegno di spesa.

*** * * * * ***

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Gestione Amministrativa
Il Segretario Reggente
F.TO Dott. Renato Graziani

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
Il Segretario Reggente
F.TO Dott. Renato Graziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 in ragione della necessità di procedere all'istruttoria della pratica che presenta aspetti di particolare complessità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.**
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena	**F.TO GRAZIANI Dott. Renato**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/10/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **15/10/2018** **IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.**

F.TO GRAZIANI Dott. Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il** ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....